



Il Presidente di Sezione
Segretario Generale della Giustizia Amministrativa

Ai Signori dirigenti
della Giustizia Amministrativa
LORO SEDI

OGGETTO: Prenotazione a debito per Amministrazioni pubbliche.

Con la circolare del 13 ottobre 2020, prot. n. 18809, è stata disciplinata la sorte del “contributo unificato” ove lo stesso non sia versato al momento dell’instaurazione del giudizio, in quanto la controversia è stata proposta da una Amministrazione ammessa al beneficio della prenotazione a debito ovvero da un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per il quale ricorre ugualmente detto beneficio.

In proposito, si forniscono ulteriori indicazioni sulle modalità di recupero per l’ipotesi in cui l’Amministrazione ammessa al beneficio sia “vittoriosa” in giudizio (cfr. capo 4 circolare 13 ottobre 2020).

o o o o o

Nel caso in cui l’Amministrazione dello Stato - parte del giudizio che gode della prenotazione a debito - sia soccombente, non si procede al recupero in alcun caso e la posta contabile viene annullata.

Diversamente, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione risulti “vincitrice” nel giudizio, occorre procedere al recupero con le modalità indicate dall’art. 158 TUSG, anche ove le spese siano state compensate.

Infatti, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1 del TUSG, l’onere relativo al contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche se sia stata disposta la compensazione delle spese.

Per la descritta ipotesi, in cui il giudizio si concluda con la vittoria dell'Amministrazione, l'art. 158, comma 3, TUSG prevede che:

“Le spese prenotate a debito e anticipate dall'Erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore”.

Il recupero delle spese prenotate a debito e anticipate, pertanto, spetta alle Amministrazioni vincitrici in caso di condanna della controparte.

Invece, in caso di compensazione delle spese, dove pure il contributo deve essere recuperato, la norma, che si riferisce alla sola fattispecie di “condanna”, non attribuisce espressamente la legittimazione alla riscossione coattiva all'autorità amministrativa parte del giudizio.

Ne consegue che, in tal caso, in assenza di una norma che consenta alla parte vittoriosa in giudizio di agire coattivamente non solo per il recupero di un credito proprio, ma anche di un credito altrui, (quale quello della Giustizia amministrativa), l'Ufficio dovrà procedere al recupero direttamente, senza l'intermediazione dell'Amministrazione “vincitrice”.

In definitiva, il recupero delle spese prenotate a debito o anticipate, ove sia “vincitrice” in giudizio l'Amministrazione, dovrà alternativamente avvenire:

a) ove la parte soccombente sia stata condannata al pagamento delle spese, su iniziativa dell'Amministrazione parte del giudizio, fermo restando l'attività di monitoraggio da espletare a cura degli Uffici, ai sensi del capo 4 della circolare del 13 ottobre 2020;

b) ove, nonostante la soccombenza della controparte, le spese del giudizio siano state compensate, direttamente su iniziativa degli Uffici, senza l'intermediazione dell'Amministrazione parte del giudizio, per il recupero del contributo unificato e delle eventuali altre spese per le quali, nonostante la compensazione delle spese di lite, sussiste il titolo al recupero.